

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990**

relativo alla collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC), per attività di ricerca, analisi e studio finalizzate al supporto scientifico della redazione e dell'iter di approvazione del Testo unico regionale in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio, nonché al supporto scientifico alla redazione della Variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento con valenza paesaggistica

TRA

La Regione del Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, codice fiscale 80007580279, partita IVA 02392630279 (di seguito anche denominata “Regione”), che interviene nel presente atto nella persona di _____, Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (nome, cognome e qualifica) nato a il, codice fiscale, giusti poteri allo stesso conferiti con Decreto del Presidente della Regione del n.

E

l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC), con sede legale in Padova (PD), Via 8 Febbraio 1848 n. 2, C.F. 80006480281, P. IVA 00742430283, rappresentata dal, nato a il C.F.;

PREMESSO CHE:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le pubbliche amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, ai quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
- le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intendono disciplinare con il presente Accordo le modalità di collaborazione per lo svolgimento delle attività di interesse comune individuate nel prosieguo.
- la Regione, in osservanza delle norme e dei principi vigenti in materia, ha come obiettivo la tutela e la valorizzazione del territorio e del paesaggio, da perseguire attraverso un Testo unico di riordino della legislazione regionale sul governo del territorio e in materia di paesaggio, nonché attraverso l'elaborazione della Variante al vigente Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC), finalizzata all'attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici (di seguito Variante);
- l'elaborazione della Variante è in corso congiuntamente con il Ministero della Cultura, in attuazione degli accordi e delle intese intervenuti ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito Codice);
- il conseguimento dell'obiettivo di tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio richiede un approfondito esame delle problematiche e delle implicazioni di natura giuridico-amministrativa e normativo-disciplinare connesse sia alla redazione della Variante, sia alla sua attuazione e alle procedure di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di cui all'art. 145 del Codice;
- questo percorso di riordino legislativo risponde agli impegni previsti nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028, approvato dal Consiglio regionale il 27 marzo 2026, che contempla, tra gli obiettivi in materia di governo del territorio, l'aggiornamento della disciplina regionale orientato al contenimento del consumo di suolo, alla rigenerazione urbana, al



- riuso edilizio, al recupero delle aree degradate, alla riduzione della frammentazione ecologica e al rafforzamento della resilienza territoriale;
- il Testo unico sul governo del territorio e paesaggio e la Variante sono inoltre coerenti con le finalità di semplificazione normativa e procedimentale perseguite dal Tavolo regionale per la Sburocratizzazione, istituito con Deliberazione della Giunta regionale n. 1556 del 30 dicembre 2025;
 - l'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura, del Regolamento di esecuzione (UE) 2025/912 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1991, del Decreto Legislativo 8 aprile 2026, n. 80, recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 - il quale prevede il diretto coinvolgimento delle Regioni per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripristino della Natura (PNR) - rendono ancor più urgente procedere alla revisione, sistematizzazione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sul governo del territorio e sulla pianificazione dell'uso dei suoli, al fine di orientare verso tali temi emergenti le politiche di sviluppo sostenibile del territorio veneto;
 - il riordino legislativo e la redazione della Variante richiedono altresì di:
 - valutare e assicurare il coordinamento della legislazione e della pianificazione regionale in materia di governo del territorio con la disciplina recata dal Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come successivamente modificata;
 - coordinare la normativa regionale con le modifiche introdotte dal Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. decreto Salva-casa), aventi incidenza su materie disciplinate dalla vigente Legge regionale n. 11 del 2004, con specifico riguardo ai mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e ai procedimenti di regolarizzazione delle difformità edilizie, anche su immobili ricadenti in aree paesaggisticamente vincolate;
 - tenere conto, ai fini del riordino e del coordinamento della disciplina regionale, delle recenti sentenze della Corte costituzionale n. 61/2026 e n. 86/2026 in tema di rapporti tra legislazione statale e regionale nelle materie interessate dalle modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 69/2024;
 - con Deliberazione n. 870 del 19 agosto 2026 la Giunta regionale ha avviato i lavori di revisione, sistematizzazione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni regionali aventi implicazioni dirette o indirette sul governo del territorio e sulla pianificazione dell'uso dei suoli;
 - l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC) annovera fra i propri compiti istituzionali l'attività di ricerca nel campo del diritto amministrativo, comprendente, tra l'altro, lo studio e l'analisi delle problematiche relative all'edilizia, al governo del territorio e all'adozione, approvazione ed efficacia degli strumenti urbanistici, territoriali e paesaggistici;

CONSIDERATO CHE:

- in data 11 aprile 2024 è stato sottoscritto un Accordo di collaborazione con l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC), volto principalmente all'approfondimento delle problematiche relative alla ricognizione e perimetrazione dei beni paesaggistici, alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso e alla gestione dei vincoli paesaggistici; l'Accordo è stato integrato in data 28 novembre 2024 da un Addendum che ha esteso la collaborazione al coordinamento della pianificazione paesaggistica



4a03ed37



con gli altri strumenti di pianificazione e alle procedure di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali ai sensi dell'art. 145 del Codice;

- sono emerse significative esigenze di coordinamento tra la disciplina statale e regionale delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, di cui all'art. 11-bis del Decreto Legislativo n. 190 del 2024, e le previsioni della pianificazione paesaggistica, anche in relazione ai criteri e ai limiti stabiliti dal comma 4, lettera m), del medesimo articolo per le aree sottoposte a tutela paesaggistica e per il rapporto con le norme di attuazione dei piani paesaggistici;
- tali esigenze di coordinamento riguardano anche le aree idonee a mare di cui all'art. 11-ter, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 190/2024, che ricomprende i porti e può interferire con la tutela paesaggistica dei territori costieri di cui all'art. 142, comma 1, lettera a) del Codice, nonché la disciplina dell'art. 11-quinquies del medesimo decreto legislativo relativa agli interventi realizzabili nelle "zone di protezione dei siti UNESCO", da coordinare con le previsioni della pianificazione paesaggistica;
- rimangono inoltre da approfondire alcune tematiche proprie della Variante individuate dall'Accordo tra la Regione del Veneto e il Ministero della Cultura stipulato in data 20 novembre 2025, che affida al lavoro congiunto del Comitato Tecnico per il Paesaggio (CTP) l'elaborazione di ulteriori contenuti del Piano. In particolare, con riguardo alla fattispecie di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del Codice, relativa alle "aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici", è necessario approfondire le problematiche legate alla perimetrazione di eventuali ulteriori aree e alla determinazione delle relative prescrizioni d'uso; analogamente, con riguardo alla fattispecie di cui alla lettera m) del medesimo articolo, relativa alle "zone di interesse archeologico", vanno approfondite le questioni relative alla perimetrazione e alla determinazione delle prescrizioni d'uso relative alle nuove proposte contenute nel documento "Le Aree Archeologiche del Veneto", pubblicato dal Ministero della Cultura e dalla Regione del Veneto nel novembre 2024;
- va altresì approfondito il tema delle fattispecie escluse dall'applicazione delle tutele paesaggistiche ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 2 del Codice e dei presupposti e delle condizioni per l'applicazione dei regimi previsti dall'art. 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice;
- l'ampliamento delle ipotesi di accertamento della compatibilità paesaggistica previsto dall'art. 36-bis, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come introdotto dal Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105, rende inoltre opportuno rivedere e integrare la Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 7 dicembre 2011 in materia di determinazione delle sanzioni paesaggistiche;
- nell'ambito della proposta di Testo unico predisposta dalla Regione assume particolare rilievo la revisione della disciplina dei Piani urbanistici attuativi (PUA), con specifico riferimento alla loro efficacia temporale, alle fattispecie e agli effetti della decadenza, all'attuazione per stralci funzionali e ai relativi rapporti con la durata del piano, nonché ai contenuti e agli effetti della convenzione urbanistica; tali disposizioni, anche in considerazione delle conseguenze che producono sull'attuazione delle previsioni urbanistiche, sui rapporti tra amministrazione e soggetti attuatori e sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali, richiedono una specifica verifica sotto il profilo della coerenza sistematica, della certezza applicativa e del coordinamento con la disciplina statale e regionale vigente;
- è interesse della Giunta regionale portare all'esame del Consiglio regionale del Veneto la proposta di un Testo unico regionale in materia di governo del territorio e paesaggio volto a ricomporre in modo coordinato le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica e paesaggistica, consumo di suolo, rigenerazione urbana, riqualificazione edilizia, rinaturalizzazione e relative procedure e strumenti, orientando le politiche di governo del territorio verso gli obiettivi di sostenibilità, resilienza e adattamento ai cambiamenti climatici;



4a03ed37



- lo scopo del presente ulteriore Accordo è pertanto quello di dare seguito alle precedenti attività di collaborazione, completando e aggiornando il supporto scientifico già prestato per la redigenda Variante e, contestualmente, estendendolo al supporto scientifico alla redazione della Variante ed al relativo percorso di adozione ed approvazione, estendendo la collaborazione alla redazione della proposta di Testo unico regionale, a partire dalla bozza e dagli approfondimenti già predisposti dalla Regione (fase 1), nonché al relativo iter di approvazione (fase 2), ed alla prima attuazione e al monitoraggio delle problematiche interpretative ed applicative (fase 3), tenendo conto delle sopravvenienze normative europee e nazionali e dei più recenti orientamenti giurisprudenziali rilevanti per i rapporti tra ambiente, energia, paesaggio, urbanistica ed edilizia;
- le attività oggetto del presente Accordo sono rivolte al perseguimento di un interesse pubblico comune alle Amministrazioni coinvolte;
- l'Accordo viene sottoscritto esclusivamente tra Amministrazioni pubbliche senza la partecipazione di soggetti privati;
- le Parti esprimono un reciproco interesse alla stipula del presente Accordo: la Regione contribuisce con le proprie competenze istituzionali, i dati e le informazioni disponibili, le attività istruttorie e il coordinamento con i procedimenti regionali; l'Università contribuisce con le proprie competenze scientifiche e di ricerca sui profili giuridici oggetto della collaborazione.

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione (di seguito indicato come Accordo).

Art. 2 – Oggetto ed attività

1. Con il presente Accordo, la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC) si impegnano a svolgere congiuntamente attività di ricerca, analisi e studio di interesse comune, articolate nelle seguenti fasi:

- fase 1: supporto scientifico alla redazione della proposta di Testo unico regionale in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio, a partire dalla bozza e dagli approfondimenti già predisposti dalla Regione;
- fase 2: supporto scientifico durante l'iter di approvazione;
- fase 3: supporto scientifico alla prima attuazione del Testo unico, successivamente alla sua approvazione, ed al monitoraggio delle problematiche interpretative ed applicative.

La collaborazione comprende inoltre il supporto scientifico alla redazione della Variante al PTRC con valenza paesaggistica, al relativo percorso di adozione ed approvazione e, successivamente all'approvazione, alla prima attuazione ed al monitoraggio delle problematiche applicative. Le attività riguardano in particolare il coordinamento tra disciplina urbanistica ed edilizia, tutela dell'ambiente e del paesaggio, produzione di energia da fonti rinnovabili e pianificazione per il ripristino della natura.

2. In attuazione dell'Accordo, la Regione:
 - accoglierà, ove necessario e previo coordinamento, presso le proprie strutture il personale dell'Università per lo svolgimento delle attività di ricerca concordate tra le Parti, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di accesso e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - metterà a disposizione i dati e le informazioni in suo possesso che siano congiuntamente ritenuti utili allo sviluppo della ricerca;



4a03ed37



- parteciperà alle attività di analisi e confronto, individuando congiuntamente con l'Università le priorità ed i quesiti da approfondire e contribuendo con le proprie competenze ed attività istruttorie alla redazione del Testo unico regionale e della Variante, ai rispettivi percorsi di approvazione ed alle successive attività di prima attuazione e monitoraggio;
 - contribuirà alla presentazione della ricerca tramite uno o più eventi pubblici.
3. In attuazione dell'Accordo, l'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC):
- fornirà il proprio supporto scientifico quanto all'individuazione dello stato della giurisprudenza costituzionale e amministrativa in merito ai rapporti tra disciplina urbanistica ed edilizia, tutela dell'ambiente, diffusione e sviluppo delle fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica e tutela e pianificazione del paesaggio, anche mediante una ricognizione critica delle esperienze maturate nelle Regioni nelle quali la pianificazione paesaggistica è stata approvata, con particolare riferimento alle procedure e alle problematiche emerse nei processi di conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - contribuirà, attraverso attività di analisi e studio, alla redazione della proposta di Testo unico regionale in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio, a partire dalla bozza e dagli approfondimenti già predisposti dalla Regione, fornendo supporto scientifico anche per gli adeguamenti ed i coordinamenti necessari durante l'iter di esame ed approvazione da parte degli organi regionali, con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e al D.Lgs. n. 80/2026, alla direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 novembre 2025, sul monitoraggio e la resilienza del suolo, e al Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. decreto Salva-casa);
 - fornirà supporto scientifico nella prima attuazione del Testo unico, anche ai fini della predisposizione degli eventuali provvedimenti attuativi, indirizzi, linee guida e strumenti applicativi necessari a favorirne un'interpretazione omogenea, nonché del monitoraggio delle problematiche interpretative e applicative emerse, formulando eventuali proposte di coordinamento, chiarimento o modifica della disciplina regionale;
 - effettuerà l'analisi e lo studio delle attività necessarie per il coordinamento della Variante con la disciplina recata dal D.Lgs. n. 190/2024, come successivamente modificato, con particolare riferimento alla disciplina delle aree idonee alla produzione di energia da fonti rinnovabili; assumono infatti particolare rilievo, a titolo esemplificativo, il Decreto Legislativo 26 novembre 2025, n. 178, il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4, il Decreto-Legge n. 21 del 20 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 del 10 aprile 2026;
 - effettuerà l'analisi e lo studio delle attività di ricognizione e perimetrazione dei beni paesaggistici di cui all'art. 142 del Codice (beni paesaggistici ex lege), anche sulla base della giurisprudenza costituzionale e amministrativa e del confronto con gli strumenti urbanistici comunali, formulando proposte da sottoporre al CTP e approfondendo i presupposti per l'individuazione e la disciplina delle aree cui possano applicarsi i regimi di cui all'art. 143, comma 4, lettere a) e b) del Codice;
 - elaborerà un'analisi organica e formulerà proposte di soluzione delle principali problematiche relative alla gestione dei vincoli paesaggistici, con particolare riferimento ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria e semplificata e ai procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica, anche previo confronto con le amministrazioni delegate all'esercizio delle relative funzioni;



4a03ed37



- fornirà il proprio contributo scientifico per la revisione della Deliberazione della Giunta regionale n. 2072 del 7 dicembre 2011, recante i metodi di calcolo della sanzione dovuta per la regolarizzazione delle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, anche alla luce dell'art. 36-bis, commi 4 e 5-bis del D.P.R. n. 380/2001;
- effettuerà l'analisi e lo studio delle attività necessarie e contribuirà alla definizione delle procedure relative alle fasi, ai tempi e alle modalità di adozione e approvazione della Variante;
- elaborerà l'analisi organica delle problematiche e delle criticità conseguenti l'adozione della Variante e formulerà proposte di soluzione volte a garantirne la corretta e coerente applicazione, con riferimento in particolare al coordinamento con gli strumenti di pianificazione e con i procedimenti amministrativi in corso;
- fornirà il proprio contributo per la formulazione della disciplina normativa regionale relativa alle procedure, ai tempi e alle modalità di conformazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali alla pianificazione paesaggistica regionale, anche ai fini del coordinamento con la disciplina del Testo unico regionale;
- elaborerà un'analisi organica e formulerà proposte di soluzione normativa delle principali problematiche relative al coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con la pianificazione nazionale per il ripristino della natura prevista dal Regolamento (UE) 2024/1991 e con gli altri strumenti di pianificazione generale e settoriale;
- effettuerà l'analisi e lo studio della disciplina dei Piani urbanistici attuativi contenuta nella proposta di Testo unico, con particolare riferimento alla durata ed efficacia del piano, alle fattispecie e agli effetti della decadenza del PUA e degli eventuali stralci funzionali, alle condizioni per la loro attuazione e proroga, nonché ai contenuti della convenzione urbanistica e al relativo coordinamento con i termini per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle dotazioni territoriali, contribuendo alla redazione delle relative disposizioni ed al loro coordinamento con la disciplina statale e regionale vigente;
- fornirà, più in generale, il proprio supporto scientifico quanto all'individuazione dello stato della giurisprudenza costituzionale e amministrativa sulle problematiche di cui sopra e consegnerà alla Regione apposite relazioni tecniche scritte contenenti i risultati dello studio e le soluzioni proposte in merito alle suddette problematiche e a quelle connesse segnalate dalla Regione.

Art. 3 – Impegni delle Parti

1. In ossequio al principio di leale collaborazione le Parti si impegnano, in conformità ai propri ordinamenti, a dare piena attuazione al presente Accordo.
2. Ogni eventuale modifica a quanto previsto dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
3. Le Parti collaboreranno affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il periodo concordato e si impegnano a dare immediata comunicazione, l'una all'altra, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 4 – Durata

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31 dicembre 2028, secondo l'articolazione di massima nelle seguenti fasi:
 - Fase 1 – entro il 31 dicembre 2026: supporto scientifico alla redazione della proposta di Testo unico regionale in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio, a partire dalla bozza e dagli approfondimenti già predisposti dalla Regione, in attuazione della DGR n. 870 del 19 agosto 2026, e prosecuzione del supporto scientifico alla redazione della Variante;



4a03ed37



- Fase 2 – entro il 31 dicembre 2027: supporto scientifico agli eventuali adeguamenti e coordinamenti necessari durante l'iter di approvazione del Testo unico; prosecuzione del supporto scientifico alla redazione della Variante ed al relativo percorso di adozione ed approvazione;
- Fase 3 – entro il 31 dicembre 2028: ove intervenuta l'approvazione del Testo unico, supporto scientifico alla prima attuazione, al monitoraggio delle problematiche interpretative ed applicative, all'individuazione di eventuali soluzioni correttive ed alla predisposizione degli strumenti attuativi ed applicativi; supporto scientifico alle successive fasi del procedimento di formazione della Variante e, ove intervenuta la sua approvazione, alla prima attuazione, al monitoraggio delle problematiche applicative ed alle procedure di conformazione o adeguamento degli strumenti territoriali ed urbanistici.

Art. 5 – Impegni finanziari

1. La Regione del Veneto riconosce all'Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC) un contributo massimo complessivo di Euro 135.000,00, a titolo di rimborso dei costi e delle spese effettivamente sostenuti e rendicontati per l'organizzazione, la direzione e lo svolgimento delle attività, sia sotto il profilo scientifico sia sotto quello amministrativo, da erogare con le seguenti modalità:
 - fino a Euro 35.000,00 entro il 31 dicembre 2026, dietro presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, previa valutazione favorevole del Responsabile della Regione del Veneto da rendere entro 30 giorni dalla consegna;
 - fino a Euro 50.000,00 entro il 31 dicembre 2027, dietro presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, previa valutazione favorevole del Responsabile della Regione del Veneto da rendere entro 30 giorni dalla consegna;
 - fino a Euro 50.000,00 entro il 31 dicembre 2028, dietro presentazione di una relazione contenente la descrizione delle attività svolte e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, previa valutazione favorevole del Responsabile della Regione del Veneto da rendere entro 30 giorni dalla consegna.
2. Le somme riconosciute non costituiscono corrispettivo e non comprendono alcun margine di utile. Il contributo è limitato ai costi effettivamente sostenuti e rendicontati per le attività oggetto dell'Accordo; gli importi non rendicontati non sono riconosciuti.
3. Non possono essere imputate alle attività svolte dall'Università nell'ambito del presente Accordo, né rendicontate ai fini del rimborso, attività già svolte dalle strutture della Regione del Veneto, né attività già svolte o rendicontate nell'ambito dell'Accordo sottoscritto in data 11 aprile 2024 e del relativo Addendum sottoscritto in data 28 novembre 2024. Non sono altresì rendicontabili attività consistenti nella mera acquisizione, riproduzione o rielaborazione formale di elaborati, analisi, proposte normative o altri materiali già predisposti dalle strutture regionali o prodotti nell'ambito delle precedenti collaborazioni. Resta ferma la possibilità di utilizzare tali materiali quale base conoscitiva ed istruttoria per lo svolgimento delle attività di ricerca, analisi, studio ed elaborazione oggetto del presente Accordo, purché il relativo apporto scientifico ulteriore sia autonomamente individuabile e documentato.



4a03ed37



Art. 6 – Responsabili di attuazione dell’Accordo

1. Per l’attuazione di quanto previsto nel presente Accordo, la Regione indica quale Responsabile il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale. Per l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC), le attività saranno coordinate e supervisionate dai professori Patrizia Marzaro e Alessandro Calegari.

Art. 7 – Firma digitale, registrazione e spese

1. Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle Parti in conformità al disposto dell’art. 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
2. Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti in egual misura, è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.

Art. 8 – Utilizzo dei risultati

1. La Regione è autorizzata a utilizzare, riprodurre e rielaborare, per finalità istituzionali, le relazioni e gli altri elaborati prodotti nell’ambito del presente Accordo.
2. L’Università conserva la facoltà di utilizzare i risultati delle attività svolte nell’ambito del presente Accordo per finalità scientifiche e didattiche, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle disposizioni del presente articolo.
3. La pubblicazione o divulgazione, anche mediante articoli, contributi scientifici, atti di convegno o altre forme di diffusione, di risultati, elaborati, analisi, dati o altri materiali prodotti nell’ambito del presente Accordo è previamente concordata con la Regione del Veneto.

Art. 9 – Obblighi di riservatezza

1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza dei dati, delle informazioni e delle conoscenze dell’altra Parte di cui vengano a conoscenza o in possesso nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo, adottando ogni misura necessaria e idonea a prevenirne la divulgazione, l’utilizzo improprio o il trattamento non autorizzato, nonché a evitare qualsiasi pregiudizio all’altra Parte. Resta in ogni caso vietata, in assenza di espressa autorizzazione, la divulgazione di dati, documenti, proposte normative, elaborati o contenuti regionali non ancora pubblici.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali.

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - “GDPR”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..

Art. 11 – Recesso e risoluzione

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi, potranno recedere dal presente Accordo con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, fatti salvi i costi effettivamente sostenuti e gli impegni non revocabili già assunti per le attività regolarmente svolte fino alla data di efficacia del recesso.



4a03ed37



2. Qualora sopravvengano mutamenti normativi che, incidendo sull'oggetto del presente Accordo, rendano non più di interesse, a giudizio di entrambe le Parti, la prosecuzione del rapporto, l'Accordo potrà essere risolto anticipatamente.

Art. 12 – Controversie

1. Le controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, ove non definite bonariamente tra le Parti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a), n. 2), del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 13 – Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Accordo si applicano le vigenti disposizioni in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, in quanto compatibili, i principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990, richiamato dall'art. 15, comma 2, della medesima legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la **Regione del Veneto**

Venezia, data della firma digitale

(nome, cognome e qualifica)

.....

Per l'**Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Diritto pubblico, internazionale e comunitario (DiPIC)**

Padova, data della firma digitale

(nome, cognome e qualifica)

.....



4a03ed37

